



EPPI

ENTE DI PREVIDENZA DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

2023

REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA

TESTO FINALE APPROVATO DAL C.I.G. DELIBERA N. 5 DEL
23.06.2022 E APPROVATO DAI MMVV CON NOTA N.
0000195.10-01-2023 DEL 10.01.2023



SOMMARIO

PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI.....	2
PARTE SECONDA - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER CIASCUN TRATTAMENTO, COMPRENSIVE DELLA DEFINIZIONE DEI CRITERI DI ACCESSO E DELLA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE	5
TITOLO I - SOSTEGNO ALLA SALUTE.....	5
TITOLO II - SOSTEGNO AI BISOGNI DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE	8
TITOLO III - SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA	12
TITOLO IV - CALAMITA'	15

PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1. - TRATTAMENTI DI ASSISTENZA

1. Il presente Regolamento disciplina, ai fini della loro erogazione, i trattamenti di assistenza a fondo perduto di cui all'art. 3, commi 4, 5, 6 e 7 dello Statuto dell'Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (d'ora in poi indicati anche solo con il termine "trattamenti"), di seguito elencati e dettagliatamente specificati nei Titoli e Sezioni/SottoSezioni di cui alla Parte seconda del presente Regolamento:
 - TITOLO I – SOSTEGNO ALLA SALUTE
 - TITOLO II – SOSTEGNO AI BISOGNI DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE
 - TITOLO III – SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA
 - TITOLO IV – CALAMITA'
2. In sede di approvazione del bilancio previsionale annuale, a carico del Fondo di riserva patrimoniale di cui all'art. 19 dello Statuto e nella misura massima del 15% del gettito contributivo integrativo stimato per lo stesso anno, sono disposti:
 - a) lo stanziamento a copertura del fabbisogno complessivo per le prestazioni di assistenza di cui al presente Regolamento, il cui finanziamento è da ripartire ai sensi del successivo art. 3, comma 1, tra i trattamenti come disciplinati nei Titoli e Sezioni/SottoSezioni di cui alla Parte seconda;
 - b) lo stanziamento di un "Fondo per soddisfare le istanze di revisione accolte" prioritariamente destinato a erogare i trattamenti di cui alle domande accolte ad esito di istanze di revisione ai sensi del successivo art. 5, commi 2 e 8; le risorse stanziare per la costituzione di tale specifico Fondo - ricomprese nell'ambito della misura del 15% - non possono eccedere il 2% del gettito contributivo integrativo stimato per lo stesso anno.
3. Ove gli stanziamenti per ciascuna Sezione/SottoSezione risultino, anche dopo il soddisfacimento delle istanze di revisione eventualmente accolte, esuberanti rispetto ai relativi trattamenti assegnati, le relative eccedenze possono essere utilizzate anche per soddisfare domande di trattamenti diversi che siano state dichiarate ammissibili ma escluse dalla specifica graduatoria.
4. In tale eventualità si soddisfano prioritariamente le domande di cui agli altri titoli o sezioni nel seguente ordine: Titolo IV Calamità, Titolo I Salute, Titolo II Bisogni dell'attività professionale, Titolo III Famiglia.

ART. 2 - DESTINATARI DEI TRATTAMENTI ASSISTENZIALI

1. Destinatari dei trattamenti assistenziali di cui al presente Regolamento sono gli iscritti contribuenti, nonché, laddove espressamente previsto, anche gli iscritti che risultino titolari di pensione di vecchiaia, di invalidità e di inabilità. Gli specifici Bandi annuali possono circoscrivere l'erogazione dei trattamenti ai pensionati.
2. Nei Titoli e Sezioni di cui alla Parte seconda sono disposti i requisiti soggettivi per l'accesso a ciascun trattamento.

ART. 3 - PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE DEI TRATTAMENTI: BANDI

1. Il CdA dispone la ripartizione dello stanziamento complessivo di cui all'art. 1, comma 2 per le prestazioni di assistenza fra i singoli trattamenti, deliberando su proposta del Presidente, elaborata in base alle indicazioni della Direzione, tenuto conto anche del pregresso andamento delle erogazioni stesse. Il CdA approva altresì i progetti di Bando predisposti dalla Direzione su base annuale e definisce i modelli di domanda. Il CdA dispone infine i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande.

2. Contestualmente all'approvazione di ciascun Bando, con cui si indica la documentazione da allegare alla domanda e le misure massime dei trattamenti, il CdA, con adeguata motivazione, può anche integrare i criteri di ammissione ai trattamenti e/o i criteri per la successiva eventuale formazione di graduatorie tra richiedenti.
3. Tutti i trattamenti, siano essi contributi, sussidi o indennità, hanno carattere annuale e potranno essere oggetto di ulteriori domande negli anni seguenti in base alle limitazioni e alle condizioni indicate negli appositi Titoli e Sezioni/SottoSezioni, salvo il rispetto dei requisiti indicati nei bandi e l'ammissione nella eventuale graduatoria; l'accoglimento o il respingimento della domanda in precedente Bando non costituisce condizione di preferenza né di esclusione.
4. La procedura di Bando è esclusa solo per l'indennità di malattia di cui al comma 2, art. 9, del Titolo I nonché per i sussidi di primo intervento per calamità di cui al Titolo IV, art. 41.

ART. 4 - REQUISITI COMUNI DI AMMISSIBILITÀ

1. Per tutti i trattamenti assistenziali, con riferimento ai soli iscritti contribuenti, costituisce condizione di ammissibilità il requisito di una posizione documentale e contributiva tale da permettere il rilascio del DURC secondo i criteri deliberati dal CdA e tempo per tempo vigenti.
2. Costituisce condizione di ammissibilità un reddito ISEE non superiore a Euro 35.000,00, verificato in base alla certificazione ISEE, che il richiedente è tenuto a trasmettere, nell'ultima versione conseguibile (c.d. ISEE corrente) al momento della domanda di trattamento EPPI.
3. I trattamenti non sono erogabili agli iscritti per gli anni nei quali, al momento della presentazione della domanda, gli stessi siano membri degli organi EPPI.
4. Modalità di attuazione dei presenti criteri di ammissibilità ed eventuali deroghe agli stessi sono disposte per alcuni trattamenti nelle rispettive sezioni dedicate ai singoli trattamenti di cui alla Parte seconda, Titolo II.

ART. 5 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA. VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ. GRADUATORIE E REVISIONI

1. I trattamenti assistenziali sono erogati su domanda degli aventi diritto presentata nel rispetto della procedura di cui al presente Regolamento.
2. La Direzione dell'Ente provvede a verificare l'ammissibilità delle domande, sotto il profilo della conformità al Bando e/o della sussistenza dei requisiti di ammissibilità. La Direzione dà immediata e motivata comunicazione all'iscritto del rigetto della domanda, altresì informandolo della facoltà di proporre argomentata istanza di revisione al CdA entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione di rigetto.
3. Scaduto il termine di presentazione delle domande indicato in ciascun Bando, in caso di capienza delle risorse destinate ai singoli trattamenti, il CdA adotta una delibera di ammissione delle domande e incarica la Direzione di procedere alla materiale erogazione.
4. In caso di incapienza, la delibera del CdA, dispone la lista degli ammessi ai trattamenti in base a una graduatoria definita in rapporto ai rispettivi redditi ISEE, privilegiando i redditi più bassi.
5. Nel caso di parità di reddito ISEE, ai fini della graduatoria, prevale la domanda alla quale, in ragione della precedenza nella trasmissione, sia stato attribuito un numero di protocollo inferiore.
6. Adottata tale graduatoria il CdA incarica la Direzione di comunicarne gli esiti agli iscritti mediante pubblicazione sul sito dell'EPPI della soglia massima di reddito ISEE rispetto alla quale le domande ai vari trattamenti sono state ammesse e oltre la quale sono state respinte. Nell'eventuale ipotesi di cui al

precedente comma 5, con riferimento a redditi ISEE identici, la Direzione pubblica insieme alla soglia reddituale minima della graduatoria anche il numero di protocollo ammesso.

7. La Direzione dà immediata comunicazione agli iscritti del positivo accoglimento della domanda o del motivato respingimento della stessa, altresì informando questi ultimi della facoltà di proporre argomentata istanza di revisione al CdA entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di rigetto.
8. L'accettazione dell'istanza di revisione della graduatoria da parte del CdA comporta l'attribuzione del diritto e la relativa erogazione del contributo a valere sul Fondo per le istanze di revisione di cui all'art. 1, comma 2 lett. b) della presente Parte prima, o su eventuali residui ai sensi dell'art. 1, comma 3 o in mancanza con compensazione nello stanziamento per l'anno successivo della posta in bilancio preventivo. Tale revisione non comporta alcun recupero dei contributi aggiudicati ad altri richiedenti in base alla graduatoria originariamente adottata.
9. L'erogazione dei trattamenti avviene entro 180 giorni dal termine per la presentazione delle domande indicato dal relativo Bando.

ART. 6 - PARAMETRAZIONE DEI TRATTAMENTI E MASSIMALI

1. La misura di ciascun trattamento viene parametrata in relazione inversa al reddito ISEE secondo la tabella seguente:

Fino a Euro 15.000,00: contributo riconosciuto al 100%

1. Da Euro 15.001,00 a Euro 17.500,00: contributo riconosciuto al 95%
 2. Da Euro 17.501,00 a Euro 20.000,00: contributo riconosciuto al 90%
 3. Da Euro 20.001,00 a Euro 22.500,00: contributo riconosciuto al 85%
 4. Da Euro 22.501,00 a Euro 25.000,00: contributo riconosciuto al 80%
 5. Da Euro 25.001,00 a Euro 27.500,00: contributo riconosciuto al 75%
 6. Da Euro 27.501,00 a Euro 30.000,00: contributo riconosciuto al 70%
 7. Da Euro 30.001,00 a Euro 32.500,00: contributo riconosciuto al 65%
 8. Da Euro 32.501,00 a Euro 35.000,00: contributo riconosciuto al 60%
2. Il trattamento è erogabile a condizione che la misura dello stesso sia superiore al limite, deliberato dal CdA, quale soglia massima di debito per il rilascio della dichiarazione di regolarità contributiva.
 3. Eventuali deroghe ai precedenti commi sono disposte nei rispettivi Titoli e Sezioni/SottoSezioni di cui alla parte seconda.

ART. 7 - CUMULABILITÀ DEI TRATTAMENTI ASSISTENZIALI E MASSIMALI

1. I trattamenti assistenziali sono cumulabili tra loro alle seguenti condizioni:
2. Limiti di importo

2.1. Con riferimento all'insieme dei trattamenti non può essere superato il massimo complessivo di Euro 25.000,00 per ciascun anno solare. Al fine del raggiungimento di tale limite non si calcolano gli eventuali sussidi per calamità di cui al Titolo IV.

2.2. Con riferimento all'insieme dei trattamenti di cui ai Titoli I e III, ciascun iscritto non può essere destinatario di trattamenti complessivamente superiori a Euro 15.000,00 per ciascun anno solare. Al fine del raggiungimento di tale limite non si calcolano gli eventuali sussidi per indennità di malattia e quelli a valere sulla polizza assicurativa.

2.3. Con riferimento all'insieme dei trattamenti di cui al Titolo II, funzionali allo sviluppo dell'attività professionale, ciascun iscritto non può essere destinatario di trattamenti complessivamente superiori a Euro 10.000,00.

3. A prescindere dai massimali per valore sopra indicati, si applicano i seguenti limiti quantitativi:

3.1 Con specifico riferimento all'insieme dei trattamenti di sostegno alla salute di cui al comma 2, dell'art. 9, del Titolo I, ogni iscritto può presentare solo due domande per anno solare.

3.2 Con specifico riferimento all'insieme dei trattamenti per sostegno alla professione di cui al Titolo II, ogni iscritto può presentare una sola domanda per anno solare; questo limite non si applica agli iscritti che non abbiano ancora compiuto 35 anni di età all'atto della domanda.

3.3 Con specifico riferimento all'insieme dei trattamenti a sostegno della famiglia di cui al comma 1, dell'art. 34, del Titolo III, ogni iscritto può presentare solo una domanda per anno solare.

4. Eventuali diversi limiti numerici o di compatibilità riferiti alle domande accoglibili sono indicati nei successivi Titoli e Sezioni/SottoSezioni di cui alla Parte seconda con riferimento agli specifici trattamenti.

5. Nel caso in cui l'iscritto presenti un numero eccedente di domande, per importo superiore ai massimali o per numero massimo, l'EPPI accoglie le domande in ordine cronologico di presentazione.

ART.8 - NORMA TRANSITORIA – COMPLETAMENTO DEI TRATTAMENTI PLURIENNALI GIÀ DELIBERATI

1. Le ammissioni a contributi pluriennali, eventualmente già deliberate negli anni precedenti all'entrata in vigore del presente Regolamento, restano valide fino a completamento della erogazione programmata senza la necessità di presentare nuova domanda in base ai successivi bandi annuali.
2. Tali trattamenti rilevano ai fini dei limiti di cui all'art. 7 della Parte prima.
3. Resta ferma la necessità, anche per tali residuali trattamenti, che sussista in capo al destinatario una posizione documentale e contributiva tale da permettere il rilascio del DURC secondo i criteri deliberati dal CdA e tempo per tempo vigenti.
4. Analogamente resta confermato che, in caso di cessazione dell'esercizio della libera professione nel corso della fruizione del trattamento, per causa diversa dal pensionamento o dal decesso, il trattamento viene revocato, con conseguente obbligo della restituzione delle somme comunque ricevute dopo la cessazione.

PARTE SECONDA - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER CIASCUN TRATTAMENTO, COMPRENSIVE DELLA DEFINIZIONE DEI CRITERI DI ACCESSO E DELLA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

TITOLO I - SOSTEGNO ALLA SALUTE

SEZIONE PRIMA: SUSSIDI PER DISAGIO ECONOMICO A SEGUITO DI MALATTIA, INFORTUNIO E DECESSO

ART. 9 - EVENTI TUTELATI

1. Nel caso di malattia od infortunio, occorsi anche a componenti del nucleo familiare, che abbiano causato, per le relative spese, un disagio economico a carico dell'iscritto, l'EPPI può erogare sussidi o indennità a favore degli iscritti.

2. Nel caso di mancato esercizio della libera professione oltre quarantacinque giorni a causa di malattia o infortunio che causi inabilità totale temporanea all'esercizio della professione l'EPPI eroga direttamente e su domanda una indennità di malattia.
3. Inoltre l'EPPI può erogare indennità o sussidi nei casi in cui occorra provvedere alle seguenti esigenze:
 - a) assistenza domiciliare - prestata anche a favore del coniuge e/o dei familiari a carico dell'iscritto secondo la normativa fiscale - consistente in un insieme organizzato di trattamenti medici, infermieristici e riabilitativi, necessari per stabilizzare il quadro clinico, limitare il declino funzionale e migliorare la qualità della vita;
 - b) interventi chirurgici o ambulatoriali in strutture private;
 - c) assistenza specialistica ambulatoriale finalizzata alla riabilitazione - prestata anche a favore del coniuge e/o dei familiari a carico dell'iscritto secondo la normativa fiscale - effettuata dietro apposita richiesta del medico di base o medico specialista;
 - d) assistenza specialistica - prestata a favore dei figli a carico dell'iscritto, effettuata dietro apposita richiesta del medico di base o medico specialista;
 - e) assistenza medica e/o infermieristica, effettuata dietro apposita richiesta del medico di base o medico specialista;
 - f) degenza in casa di cura anche nell'ipotesi in cui siano ricoverati il coniuge e/o i figli a carico dell'iscritto.

ART. 10 - DESTINATARI DEI TRATTAMENTI

1. Sono destinatari della indennità di malattia di cui al comma 2, art. 9, i soli iscritti contribuenti all'EPPI.
2. Sono destinatari dei sussidi per gli eventi di cui alle lettere a), b), c), d) e), f) comma 3, art. 9 gli iscritti contribuenti all'EPPI nonché gli iscritti titolari pensione di vecchiaia, inabilità e invalidità che abbiano cessato la professione.
3. In deroga a quanto disposto dal comma 3, art. 4 della Parte prima, sono destinatari di tali trattamenti anche i membri degli organi EPPI.

ART. 11 - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

1. Il sussidio di cui al comma 2, art. 9 (indennità di malattia) è destinato unicamente agli iscritti contribuenti che alla data di presentazione della domanda non siano lavoratori dipendenti.
2. Per l'erogazione della indennità di malattia la domanda - a prescindere dalla adozione di un Bando e redatta in conformità agli appositi modelli predisposti dall'EPPI, comunque corredata dalla certificazione dei redditi ISEE - deve essere trasmessa entro sessanta giorni dalla cessazione degli effetti della malattia o infortunio che hanno comportato l'inabilità totale temporanea.
3. I sussidi di cui alle lettere da a) a f) del comma 3, dell'art. 9 sono concessi sulla base di un Bando unicamente agli iscritti che abbiano un'anzianità contributiva pari ad almeno 36 mesi nel triennio precedente l'anno di presentazione della domanda. A tal fine si considera anche l'annualità antecedente a quella di presentazione della domanda, per la quale non sia ancora scaduto il termine di presentazione della relativa dichiarazione reddituale.
4. Il requisito di anzianità contributiva di cui al comma precedente non è richiesto per i pensionati di vecchiaia, inabilità e invalidità che abbiano cessato la libera professione.
5. Le domande di questi sussidi devono essere presentate nei termini indicati dal primo Bando utile o comunque non oltre il Bando pubblicato nell'anno immediatamente successivo ai rispettivi eventi che le legittimano.

6. Qualora le spese sostenute siano state integralmente rimborsate da una polizza sanitaria o assicurativa collettiva sottoscritta o promossa in ambito EPPI, così come nelle ipotesi di rimborso totale a carico del Sistema Sanitario Nazionale, non si dà luogo all'erogazione del sussidio. Nelle ipotesi di rimborso parziale, nei limiti degli importi massimi indicati dal Bando, EPPI eroga un sussidio sino alla concorrenza della spesa effettivamente rimasta a carico.

ART. 12 - DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L'EROGAZIONE DEL SUSSIDIO

1. La domanda per la concessione del sussidio deve essere redatta sull'apposito modello predisposto dall'Ente.
2. A seconda del trattamento assistenziale richiesto, alla domanda deve essere allegata la documentazione indicata dal Bando insieme al modello di domanda, nonché l'autocertificazione comprovante il prerequisite di cui al precedente comma 6, art. 11, relativo alla non fruizione di contributi pubblici e/o rimborsi assicurativi connessi al medesimo evento.

ART. 13 - MISURA DEL SUSSIDIO

1. Per le ipotesi di cui al comma 2, dell'art. 9 sarà erogata una indennità giornaliera per ciascun giorno di malattia, per un limite massimo di 12 mesi e nella misura forfettaria indicata dal Consiglio di Amministrazione.
2. Per le ipotesi di cui al comma 3, dell'art. 9, sarà erogato un sussidio fino alla concorrenza delle spese effettivamente sostenute e nei limiti indicati dal Bando annuale
3. Le indennità e i sussidi spettanti in ragione della presente sezione sono parametrati ai sensi dell'art. 6 della parte prima.

ART. 14 - ULTERIORI MISURE STRAORDINARIE

1. Il CdA può disporre l'erogazione di ulteriori sussidi a favore degli iscritti, in casi eccezionali di patologie mediche invalidanti i figli a carico dell'iscritto stesso.

SEZIONE SECONDA: COPERTURA ASSICURATIVA

ART. 15 - CONCORSO AL PREMIO ASSICURATIVO

1. Per promuovere la copertura assicurativa per ulteriori spese mediche, EPPI riconosce agli iscritti che sottoscrivano una delle polizze assicurative supplementari previste a integrazione della polizza comune a cui EPPI abbia aderito collettivamente un sussidio a concorso del relativo premio assicurativo annuale.
2. Detto sussidio - viene erogato nella percentuale massima del 70% del premio stesso e comunque entro la misura prescritta dal Bando, da parametrare ai sensi dell'art. 6 della Parte prima.
3. Il sussidio è assegnato su domanda redatta in conformità agli appositi modelli predisposti dall'EPPI e allegando la documentazione prescritta nel Bando.

TITOLO II - SOSTEGNO AI BISOGNI DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE

SEZIONE PRIMA: CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI A FRONTE DI MUTUI O DI PRESTITI PER ACQUISTO O COSTRUZIONE DI IMMOBILI DESTINATI ALLA PROFESSIONE

ART. 16 - OGGETTO

1. Nel caso di sottoscrizione di un contratto di mutuo o di prestito esclusivamente finalizzato all'acquisto o alla costruzione di unità immobiliari, comprese pertinenze accessorie, destinate all'esercizio della libera professione di perito industriale, l'EPPI può erogare contributi esclusivamente in conto interessi.
2. Con il termine "costruzione" si intendono gli interventi di cui all'art. 3 del DPR n. 380, del 6 giugno 2001, con esclusione di quelli indicati alla lettera a) "per manutenzione ordinaria".

ART. 17 - DESTINATARI DEL CONTRIBUTO

1. Destinatari del contributo sono gli iscritti contribuenti all'EPPI.

ART. 18 - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

1. Il contributo è assegnato su domanda redatta in conformità agli appositi modelli predisposti dall'EPPI, purché l'iscritto:
 - a) abbia un'anzianità contributiva pari ad almeno 36 mesi nel triennio precedente l'anno di presentazione della domanda. A tal fine si considera anche l'annualità antecedente a quella di presentazione della domanda, per la quale non sia ancora scaduto il termine di presentazione della relativa dichiarazione reddituale;
 - b) abbia sottoscritto il contratto di mutuo o di prestito in costanza di iscrizione a EPPI;
 - c) non percepisca per il medesimo intervento contributi pubblici.
2. Il Bando indica la documentazione da allegare al relativo modello di domanda, ivi compresa la autocertificazione comprovante il prerequisite di cui al precedente comma 1, lett. c) relativo alla non percezione di contributi pubblici connessi al medesimo intervento.

ART. 19 - MISURA DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo in conto interessi è pari al 50% degli interessi pagati dall'iscritto nell'anno precedente all'anno solare del Bando.
2. Il contributo in conto interessi non può comunque eccedere, per anno solare, l'importo indicato dal Bando, da parametrare ai sensi dell'art. 6 della Parte prima.
3. Qualora il mutuo o prestito sia cointestato a più soggetti, il contributo di cui al primo comma è riproporzionato in ragione della quota di pertinenza del richiedente.
4. Ancorché il contributo da erogare abbia carattere annuale, l'iscritto può nuovamente richiedere il trattamento presentando nuovamente domanda per il medesimo contratto di mutuo o del prestito, partecipando ai bandi successivi anche non consecutivi e resta comunque condizionato ai requisiti disposti dai singoli bandi e alla collocazione in posizione utile nella eventuale graduatoria propria di ciascun anno.

ART. 20 - ARTICOLAZIONE DEL TRATTAMENTO PER CLASSI DI ETÀ

1. Ai fini della erogazione del trattamento di cui alla presente Sezione I, il CdA ha facoltà di adottare due bandi, distinti in ragione dell'età degli iscritti, ai quali destinare distinti stanziamenti.
2. Nell'ambito della classe di età di ciascuno dei due bandi, la graduatoria per l'accesso al trattamento è redatta in base ai redditi ISEE.
3. Nel caso di parità di reddito ISEE, ai fini della graduatoria, prevale la domanda presentata dall'iscritto con età anagrafica inferiore.

SEZIONE SECONDA: CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI A FRONTE DI PRESTITI PER L'AVVIO DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE

ART. 21 - OGGETTO

1. Nel caso di sottoscrizione di uno o più contratti di prestito esclusivamente finalizzati all'acquisto di macchinari, arredi, attrezzature ed altri beni strumentali ammortizzabili per lo svolgimento dell'attività professionale l'EPPI può erogare contributi esclusivamente in conto interessi.

ART. 22 - DESTINATARI DEL CONTRIBUTO

1. Destinatari del contributo sono gli iscritti contribuenti all'EPPI.

ART. 23 - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

1. Il contributo è assegnato su domanda redatta in conformità agli appositi modelli predisposti dall'EPPI, purché l'iscritto:
 - a) abbia sottoscritto il contratto di prestito entro i primi 36 mesi dalla prima iscrizione a EPPI;
 - b) la domanda sia stata presentata fino al quinto anno successivo alla sottoscrizione del contratto di prestito;
 - c) abbia sottoscritto il contratto di prestito in costanza di iscrizione a EPPI;
 - d) non percepisca per il medesimo intervento contributi pubblici.
2. Il Bando indica la documentazione da allegare al relativo modello di domanda.

ART. 24 - MISURA DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo in conto interessi è pari al 50% degli interessi pagati dall'iscritto nell'anno precedente all'anno solare del Bando, nei limiti di cui al comma successivo.
2. Il contributo in conto interessi non può comunque eccedere, per anno solare, l'importo indicato dal Bando, da parametrare ai sensi dell'art. 6 della Parte prima.
3. Qualora il prestito sia cointestato a più soggetti, il contributo di cui al primo comma è riproporzionato in ragione della quota di pertinenza del richiedente.
4. Ancorché il contributo da erogare abbia carattere annuale, l'iscritto può nuovamente richiedere il trattamento presentando nuovamente domanda per il medesimo contratto di prestito per cinque bandi consecutivi.
5. L'accoglimento delle ulteriori domande resta comunque condizionato ai requisiti disposti dai singoli bandi e alla collocazione in posizione utile nella eventuale graduatoria propria di ciascun anno.

SEZIONE TERZA: CONTRIBUTI PER PRESTITI FINALIZZATI ALL'ACQUISTO DI ATTREZZATURE E DEL VEICOLO AD USO PROFESSIONALE

ART. 25 - OGGETTO

1. Nel caso di sottoscrizione di un contratto di prestito esclusivamente finalizzato all'acquisto di macchinari, arredi, attrezzature ed altri beni strumentali ammortizzabili, ivi compreso un veicolo ad uso professionale, per lo svolgimento dell'attività professionale o anche di prestiti per l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria dell'immobile destinato all'esercizio della libera professione di perito industriale, l'EPPI può erogare contributi esclusivamente in conto interessi.
2. Per "lavori di manutenzione ordinaria" si intendono gli interventi di cui alla lett. a), art. 3 del DPR n. 380, del 6 giugno 2001.

ART. 26 - DESTINATARI DEL CONTRIBUTO.

1. Sono destinatari del contributo gli iscritti contribuenti all'EPPI.

ART. 27 - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

1. Il contributo è assegnato su domanda redatta in conformità agli appositi modelli predisposti dall'EPPI, purché l'iscritto:
 - a) abbia un'anzianità contributiva pari ad almeno 36 mesi nel triennio precedente l'anno di presentazione della domanda. A tal fine si considera anche l'annualità antecedente a quella di presentazione della domanda, per la quale non sia ancora scaduto il termine di presentazione della relativa dichiarazione reddituale;
 - b) nel caso di acquisto di un veicolo ad uso professionale, il valore dello stesso, risultante dalla fattura, non superi l'importo di Euro 30.000,00, comprensivo di IVA;
 - c) non percepisca per il medesimo intervento contributi pubblici.
2. Il Bando indica la documentazione da allegare al relativo modello di domanda.

ART. 28 - MISURA DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo in conto interessi è pari al 50% degli interessi pagati nell'anno precedente all'anno solare del Bando.
2. Il contributo in conto interessi non può comunque eccedere, per anno solare, l'importo indicato dal Bando, da parametrare ai sensi dell'art. 6 della Parte prima.
3. Qualora il prestito sia cointestato a più soggetti, il contributo di cui al primo comma è riproporzionato in ragione della quota di pertinenza del richiedente.
4. Ancorché il contributo da erogare abbia carattere annuale, l'iscritto può nuovamente richiedere il trattamento presentando nuovamente domanda per il medesimo contratto di prestito, partecipando ai bandi successivi.
5. Il contributo resta comunque condizionato ai requisiti disposti dai singoli bandi e alla collocazione in posizione utile nella eventuale graduatoria propria di ciascun anno.

ART. 29 - ARTICOLAZIONE DEL TRATTAMENTO PER CLASSI DI ETÀ

1. Ai fini della erogazione del trattamento di cui alla presente Sezione III, il CdA ha facoltà di adottare due bandi, distinti in ragione dell'età degli iscritti, ai quali destinare distinti stanziamenti.
2. Nell'ambito della classe di età di ciascuno dei due bandi, la graduatoria per l'accesso al trattamento è redatta in base ai redditi ISEE.
3. Nel caso di parità di reddito ISEE, ai fini della graduatoria, prevale la domanda presentata dall'iscritto con età anagrafica inferiore.

SEZIONE QUARTA: CONTRIBUTI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE.

ART. 30 - OGGETTO

1. Per promuovere la formazione professionale dei giovani professionisti, sostenere l'aggiornamento continuo e la crescita professionale, supportare economicamente gli iscritti che si rendano disponibili ad insegnare a tirocinanti la professione, l'EPPI può erogare contributi.
2. In particolare i contributi sono erogati per:
 - a) la formazione professionale laddove nel corso delle attività formative gli iscritti richiedenti non abbiano ancora compiuto i 35 anni di età;
 - b) la crescita professionale degli iscritti;
 - c) la certificazione delle competenze professionali;
 - d) i professionisti iscritti che accettino presso il proprio studio professionale o società i praticanti affinché svolgano il tirocinio professionale.

ART. 31 - DESTINATARI DEL CONTRIBUTO

1. Destinatari del contributo sono gli iscritti contribuenti all'EPPI.

ART. 32 - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

1. Il contributo è assegnato su domanda redatta in conformità agli appositi modelli predisposti dall'EPPI.
2. Il richiedente non deve percepire contributi pubblici per il medesimo evento.
3. Il Bando indica la documentazione da allegare al relativo modello di domanda, ivi compresa la autocertificazione comprovante il prerequisite di cui al precedente comma 2, relativo alla non percezione di contributi pubblici connessi al medesimo evento.

ART. 33 - SPECIFICITÀ E MISURA DEI CONTRIBUTI

1. Il contributo di cui alla lettera a), comma 2, art. 30, per la formazione professionale degli iscritti che durante i corsi non abbiano ancora compiuto i 35 anni di età, è assegnato solo per i corsi attestati dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (di seguito CNPI) o dagli Ordini provinciali ai fini del riconoscimento dei crediti formativi e che prevedano una verifica finale, nonché a quelli di cui al comma successivo. Detto contributo è erogato in misura pari al 50% delle spese sostenute dall'iscritto nell'anno precedente all'anno solare del Bando e non può comunque eccedere l'importo indicato dallo stesso Bando, da parametrare ai sensi dell'art. 6 della Parte prima.
2. Il contributo di cui alla lettera b), comma 2, art. 30 per la crescita professionale degli iscritti a prescindere dell'età è assegnato per i soli corsi abilitanti e per quelli di aggiornamento e mantenimento

dell'abilitazione, come individuati dal Bando. Non saranno considerati utili ai fini del riconoscimento dei contributi i corsi abilitanti ripetuti in vigenza del periodo di abilitazione. Detto contributo è erogato in misura pari al 50% delle spese sostenute dall'iscritto nell'anno precedente all'anno solare del Bando e non può comunque eccedere l'importo indicato dal Bando stesso, da parametrare ai sensi dell'art. 6 della Parte prima.

3. Il contributo di cui alla lettera c), comma 2, art. 30 per la certificazione delle competenze professionali è assegnato se questa è eseguita da Ente accreditato ai sensi del d.lgs. n. 13/2013. Detto contributo è erogato in misura pari al 50% delle spese sostenute dall'iscritto nell'anno precedente all'anno solare del Bando e non può comunque eccedere l'importo indicato dal Bando stesso, da parametrare ai sensi dell'art. 6 della Parte prima.
4. Il contributo di cui alla lettera d), comma 2, art. 30 per l'accoglienza di praticanti è erogato in misura pari al 50% delle somme corrisposte ai sensi di Legge dall'iscritto al praticante nell'anno precedente all'anno solare del Bando e non può comunque eccedere l'importo indicato dal Bando stesso, da parametrare ai sensi dell'art. 6 della Parte prima.
5. I contributi sono cumulabili tra loro solo se il richiedente non abbia ancora compiuto i 35 anni di età nel corso delle predette attività formative.

TITOLO III - SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA

SEZIONE: EROGAZIONE DI SUSSIDI A SOSTEGNO DEI FIGLI, DELLE DISABILITÀ E DELLA PRIMA CASA

ART. 34 - EVENTI TUTELATI

1. A sostegno della famiglia degli iscritti, con particolare riguardo alla tutela della maternità/paternità, alla tutela dei figli minori, alla tutela del diritto allo studio dei figli ed alle situazioni in cui all'interno del nucleo familiare vi sia un soggetto invalido od inabile l'EPPI può erogare sussidi per rispondere alle esigenze di seguito indicate:

Prima Sottosezione: figli

- a) nascita, affidamento od adozione;
- b) concorso alle spese di iscrizione al nido o alla scuola d'infanzia;
- c) contributo a tutela dei figli minori in ipotesi di decesso del genitore iscritto all'EPPI, ovvero nell'ipotesi di decesso dell'altro genitore se coniuge o convivente ex l.n. 76/2016 con l'iscritto;
- d) concorso alle spese funerarie per decesso dell'iscritto, del coniuge o dei figli fiscalmente a carico.

Seconda Sottosezione: disabilità

- e) assistenza agli iscritti che abbiano a carico coniuge, figli od altri componenti del nucleo familiare, con un grado d'invalidità non inferiore a due terzi;
- f) assistenza ad iscritti con un grado d'invalidità non inferiore a due terzi;
- g) interventi per l'abbattimento di barriere architettoniche;
- h) acquisto od interventi sui veicoli da adibire al trasporto di soggetti con disabilità.

Terza Sottosezione: prima casa

- i) mutui o prestiti per acquisto o "costruzione" prima casa, con la esclusione di immobili accatastati come A/8 o A/9.

ART. 35 - DESTINATARI DEL SUSSIDIO

1. Destinatari dei trattamenti sono gli iscritti contribuenti all'EPPI o i loro eredi, nonché gli iscritti titolari di pensione, di inabilità, invalidità e di vecchiaia che non esercitino più la libera professione.
2. Sono destinatari dei sussidi di cui alle lettere c) e d), comma 1, art. 34 (tutela dei figli minori superstiti e spese funerarie) gli eredi dell'iscritto potenzialmente destinatari di pensione ai superstiti.
3. In deroga a quanto disposto dal comma 3, art. 4 della Parte prima, sono destinatari dei trattamenti della seconda Sottosezione di cui all'art. 34, riferiti alla disabilità, anche i membri degli organi EPPI.

ART.36 - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

1. Il contributo è assegnato su domanda redatta in conformità agli appositi modelli predisposti dall'EPPI, purché l'iscritto:
 - a) abbia un'anzianità contributiva pari ad almeno 36 mesi nel triennio precedente l'anno di presentazione della domanda. A tal fine si considera anche l'annualità antecedente a quella di presentazione della domanda, per la quale non sia ancora scaduto il termine di presentazione della relativa dichiarazione reddituale. Tale requisito di contribuzione minima non è richiesto per i titolari di pensione di vecchiaia, inabilità o invalidità che non esercitino più la libera professione.
2. Il contributo spettante ai sensi delle lettere e) ed f) del comma 1, art. 34, è decurtato degli eventuali importi liquidati a titolo di invalidità civile e/o indennità di accompagnamento e/o di integrazione alla pensione minima nonché di ogni eventuale ulteriore intervento assistenziale riconosciuto per l'evento tutelato e liquidato dallo Stato o da Amministrazioni regionali o comunali.
3. In ragione dello specifico sussidio richiesto, alla domanda va allegata la documentazione prescritta dal Bando, ivi compresa la autocertificazione comprovante il prerequisite di cui al precedente comma 2 relativo alla non erogazione di analoghi contributi pubblici.
4. Con riferimento ai trattamenti di cui alla presente Sezione, per ogni iscritto può essere accolta una sola domanda per anno solare.

ART. 37 - ACCERTAMENTO DEL GRADO DI INVALIDITÀ

1. Il Bando determina i criteri e le modalità di prova della sussistenza dei requisiti sanitari di cui alle lettere e) e f) del comma 1, art. 34 (grado di invalidità).

ART. 38 - MISURA DEI SUSSIDI

1. Il sussidio economico spettante ai destinatari di cui all'art. 35, è pari:
 - a) per le ipotesi di cui alla lettera a), del comma 1, art. 34, nella misura forfettaria individuata nel Bando per ciascun figlio nato, affidato o adottato. Nell'ipotesi di affidamento il periodo che dà luogo all'erogazione del sussidio non può essere inferiore a sei mesi;
 - b) per le ipotesi di cui alla lettera b), del comma 1, art. 34, sarà erogato un sussidio fino alla concorrenza delle spese effettivamente sostenute e nei limiti indicati dal Bando annuale per ciascun anno di iscrizione al nido ed alla scuola dell'infanzia;
 - c) per le ipotesi di cui alla lettera c), del comma 1, art. 34, nella misura forfettaria annua individuata nel Bando sino alla maggiore età e per non più di due anni, in ipotesi di decesso dell'iscritto o dell'altro genitore, per ciascun figlio minore avente diritto alla pensione ai superstiti;

- d) per l'ipotesi di cui alla lettera d), comma 1, art. 34 (spese funerarie), sarà erogato un sussidio fino alla concorrenza delle spese effettivamente sostenute e nei limiti indicati dal Bando annuale;
 - e) per le ipotesi di cui alla lettera e), del comma 1, art. 34:
 - per le ipotesi in cui abbia a carico un familiare dichiarato totalmente inabile, nella misura forfettaria individuata nel Bando;
 - per le ipotesi in cui abbia a carico un familiare riconosciuto invalido in misura non inferiore a due terzi, nella misura forfettaria individuata nel Bando;
 - f) per le ipotesi di cui alla lettera f), del comma 1, art. 34:
 - per le ipotesi in cui sia dichiarato totalmente inabile, nella misura forfettaria individuata nel Bando. Non si dà luogo al riconoscimento del contributo nell'ipotesi in cui l'iscritto abbia diritto alla prestazione relativa alla copertura Long Term Care (cd. LTC) garantita dall'EPPI;
 - per le ipotesi in cui l'iscritto sia riconosciuto invalido in misura non inferiore a due terzi, nella misura forfettaria individuata nel Bando;
 - g) per le ipotesi di cui alla lettera g), del comma 1, art. 34, al 50% delle spese sostenute, con il limite massimo individuato nel Bando;
 - h) per le ipotesi di cui alla lettera h) (barriere architettoniche), del comma 1, art. 34, al 50% delle spese sostenute, per le quali non si è goduto di contributi di cui alla legge n. 13/89 o di altro eventuale intervento assistenziale riconosciuto per l'evento tutelato e liquidato dall'Ente, dallo Stato o dalle Amministrazioni regionali o comunali, con il limite massimo individuato nel Bando;
 - i) per i mutui e prestiti finalizzati all'acquisto o costruzione di unità immobiliari destinate a prima casa di abitazione (esclusi immobili di categoria A8 e A9), il contributo erogato in conto interessi è pari al 50% degli interessi pagati dall'iscritto nell'anno precedente all'anno solare del Bando, con il limite massimo individuato nel Bando.
2. Il termine "costruzione" della prima casa è riferito agli interventi di cui all'art. 3 del DPR n. 380, del 6 giugno 2001, con la esclusione della lettera a) del medesimo articolo "manutenzione ordinaria".
 3. L'iscritto non deve percepire altri contributi pubblici o altro eventuale intervento assistenziale riconosciuto per l'evento tutelato e liquidato dall'Ente, dallo Stato o dalle Amministrazioni regionali o comunali né deve aver in precedenza fruito per il medesimo immobile del trattamento di cui alla sezione 1° del Titolo II.
 4. Il contributo in conto interessi non può comunque eccedere, per anno solare, l'importo indicato dal Bando, da parametrare ai sensi dell'art. 6 della Parte prima.
 5. Qualora il mutuo o prestito sia cointestato a più soggetti, il contributo di cui alla lettera i) del primo comma è riproporzionato in ragione della quota di pertinenza del richiedente.
 6. Ancorché il contributo da erogare abbia carattere annuale, l'iscritto può nuovamente richiedere il trattamento presentando nuovamente domanda per il medesimo contratto di mutuo o del prestito, partecipando ai bandi successivi.
 7. Il contributo resta comunque condizionato ai requisiti disposti dai singoli bandi e alla collocazione in posizione utile nella eventuale graduatoria propria di ciascun anno.
 8. Il contributo spettante ai sensi della precedente lettera f) è decurtato degli eventuali importi liquidati a titolo di invalidità civile e/o indennità di accompagnamento e/o indennità di frequenza, nonché di ogni eventuale ulteriore intervento assistenziale riconosciuto per l'evento tutelato e liquidato dall'Ente, dallo Stato o dalle Amministrazioni regionali o comunali.

TITOLO IV - CALAMITA'

SEZIONE: SUSSIDI PER DISAGIO ECONOMICO DETERMINATO DA CATASTROFI O CALAMITÀ

ART. 39 - EVENTI TUTELATI

1. Nel caso in cui una catastrofe o una calamità naturale arrechi danno all'immobile destinato all'esercizio della libera professione di perito industriale oppure danni alla prima casa di abitazione o ad un proprio veicolo, l'EPPI può erogare trattamenti assistenziali in forma di sussidi e/o indennità.
2. Gli immobili danneggiati per i quali si richiede il sussidio, devono essere siti nei comuni nei quali è stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito di calamità o catastrofe dalle autorità competenti.

ART. 40 - DESTINATARI DEI TRATTAMENTI

1. Destinatari dei trattamenti sono gli iscritti contribuenti all'EPPI e, con la sola esclusione della misura di cui all'art. 44 (Indennità economica per prosecuzione degli effetti e ulteriori interventi straordinari), anche gli iscritti titolari di pensione, di vecchiaia, di inabilità e di invalidità, che non esercitino più la libera professione.
2. In deroga a quanto disposto dal comma 3, art. 4 della Parte prima, sono destinatari di tali trattamenti anche i membri degli organi EPPI.

ART 41 - SUSSIDIO PER PRIMO INTERVENTO

1. In deroga alla procedura ordinaria di cui all'art. 5 della Parte prima, in via di estrema urgenza e prescindendo da specifico Bando, per assistere l'iscritto nell'immediatezza di eventi o calamità naturali, l'EPPI può erogare un sussidio di primo intervento.
2. La domanda per il riconoscimento di tale sussidio, redatta in conformità agli appositi modelli predisposti dall'EPPI, deve essere presentata entro tre mesi dal rilascio della dichiarazione di inagibilità o, nel caso di veicolo, dal verificarsi del danno occasionato dall'evento.
3. Gli uffici, valutata la documentazione prodotta, accertata la sussistenza dei requisiti che legittimano l'accoglimento della domanda, procedono tempestivamente all'erogazione del sussidio una tantum così determinato:
 - 3.1 – Euro 5.000,00 nell'ipotesi in cui l'immobile destinato all'esercizio della libera professione di perito industriale o la prima casa di abitazione sia stata dichiarata totalmente inagibile;
 - 3.2 - Euro 3.000,00 nell'ipotesi in cui l'immobile destinato all'esercizio della libera professione di perito industriale o la prima casa di abitazione sia stata dichiarata parzialmente inagibile;
 - 3.3 - Euro 1.500,00 nell'ipotesi in cui l'immobile destinato all'esercizio della libera professione di perito industriale o la prima casa di abitazione sia stata dichiarata temporaneamente inagibile ma agibile con provvedimenti di rapido intervento;
 - 3.4 – Euro 500,00 nell'ipotesi in cui a seguito dell'evento o calamità naturale il veicolo di proprietà dell'iscritto sia stato reso inutilizzabile.
4. Il sussidio di primo intervento è assegnato in alternativa per la inagibilità dell'immobile destinato all'esercizio della libera professione di perito industriale o per la casa di proprietà. Il sussidio per la inutilizzabilità del veicolo, invece, è compatibile con il sussidio per l'immobile professionale/casa.

5. Questo sussidio una tantum è cumulabile con i successivi trattamenti disciplinati nei successivi articoli della presente Sezione.
6. In deroga all'art. 6 della Parte prima, solo il sussidio di primo intervento non è condizionato alla soglia del reddito ISEE massimo e gli importi indicati non sono riparametrati.

ART. 42 - SUSSIDIO PER DANNI ALL'IMMOBILE E/O AL VEICOLO.

Condizioni di ammissibilità e documentazione da allegare

1. Nel caso di danni ai beni di cui all'art. 39, l'EPPI può erogare sussidi in ristoro dei danni stessi sulla base di un Bando deliberato ad hoc.
2. Il sussidio è assegnato su domanda redatta in conformità agli appositi modelli predisposti dall'EPPI, purché l'iscritto:
 - a) fosse iscritto contribuente a EPPI in data anteriore al verificarsi degli eventi calamitosi e/o catastrofali;
 - b) presenti la domanda entro i termini indicati dal Bando corredandola con la documentazione da questo indicata.

ART. 43 - MISURA DEL SUSSIDIO PER DANNI

1. Gli uffici, accertano la sussistenza dei requisiti che legittimano l'accoglimento della domanda, valutano la documentazione prodotta e, tenuto conto dei danni subiti dal richiedente, quantificano il danno disponendo un sussidio sino alla concorrenza del 50% dei danni attestati, con il limite massimo indicato dal Bando, da parametrare ai sensi dell'art. 6 della Parte prima.
2. Tale sussidio è erogabile anche in presenza di eventuali contributi erogati per il medesimo titolo dallo Stato o dalle Amministrazioni regionali o comunali, o indennizzi assicurativi, fino alla concorrenza del costo rimasto a carico dell'iscritto necessario per la riparazione, costruzione o nuova acquisizione dei beni danneggiati.
3. In ragione delle caratteristiche dell'evento calamitoso, dell'eventuale succedersi di provvedimenti pubblici di estensione dei territori interessati dall'evento o di danni manifestatisi successivamente, il CdA ha facoltà di riaprire i termini del Bando per la presentazione delle domande o anche di adottare nuovi bandi laddove l'evolversi della situazione presenti novità significative.

ART. 44 - INDENNITÀ ECONOMICA PER PROSECUZIONE DEGLI EFFETTI E ULTERIORI INTERVENTI STRAORDINARI

1. Nell'ipotesi in cui gli effetti degli eventi di cui all'articolo 39 si protraggano per più di due mesi, il CdA – anche su segnalazione degli Ordini provinciali – può deliberare l'adozione di un ulteriore Bando ad hoc per l'erogazione di un'indennità economica sostitutiva del reddito professionale non prodotto, definendo lo stanziamento relativo, nonché i termini iniziali e finali per la presentazione delle relative domande e il contenuto delle stesse che comunque dovrà prevedere copia del modello ISEE.
2. Tale indennità – la cui misura è determinata dal Bando - va parametrata ai sensi dell'art. 6 della Parte prima.
3. Gli uffici accertano la sussistenza dei requisiti che legittimano l'accoglimento della domanda, valutano la documentazione prodotta e, tenuto conto dei danni subiti dal richiedente, quantificano il danno disponendo un sussidio sino alla concorrenza del 50% dei danni attestati, con il limite massimo indicato dal Bando, da parametrare ai sensi dell'art. 6 della Parte prima.

ART. 45 - IMPORTO MASSIMO EROGABILE

1. I trattamenti di cui al presente Titolo IV sono cumulabili tra loro.
2. Ai trattamenti di cui al presente Titolo IV non si applicano i limiti di cui all'art. 7 Parte prima.
3. In ogni caso, a favore del singolo iscritto, i trattamenti di cui al presente Titolo IV non possono eccedere un contributo economico annuo complessivamente superiore al valore di Euro 25.000,00, con parametrizzazione di cui all'art. 6 della Parte prima.